



Le aliquote, detrazioni ed agevolazioni ai fini dell'**IMU (Imposta municipale propria)** e della **TASI (Tributo per i servizi indivisibili)** per l'anno **2014** sono state stabilite dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. **43** del **3 settembre 2014**. Esse vengono di seguito riportate, unitamente alle relative fattispecie impositive.

Pr.	Fattispecie impositiva	Aliquote anno 2014 (per mille)	
		IMU	TASI ¹
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ivi comprese quelle ad esse assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:	4,00 ²	1,00
2	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed escluse ai fini dell'IMU, ivi comprese quelle ad esse assimilate, e relative pertinenze come individuate e nei limiti indicati al precedente punto 1):	escluse	1,00
3	Unità immobiliari ulteriormente escluse dall'IMU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 707, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, etc):	escluse	1,00
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, co. 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., esenti ai fini dell'IMU:	esenti	1,00 ³
5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti ai fini dell'IMU:	esenti	1,00
6	Unità immobiliari adibite ad uso abitativo e relativa pertinenza, classificata in una delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito, con apposito contratto scritto e registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente ed unitamente al proprio nucleo familiare, e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica:	5,50	1,00



7	Unità immobiliari adibite ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, limitatamente ad una sola unità immobiliare ed a condizione che la stessa non risulti locata:	5,50	1,00
8	Unità immobiliari regolarmente locate, con apposito contratto scritto e registrato, anche parzialmente ed a prescindere dalla natura e durata, fatta esclusione per le unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D:	6,00	1,00
9	Alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Enna e regolarmente adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari:	6,00 ²	1,00
10	Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D/1 e D/7 possedute da soggetti passivi non aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Regalbuto:	10,60 ⁴	zero ⁵
	Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D/1 e D/7 possedute da soggetti passivi aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Regalbuto:	7,60	1,00
11	Aree edificabili:	7,60	1,00
12	Restanti immobili:	7,60	1,00

1. Ai sensi dell'art. 30, co. 5, del vigente regolamento applicativo della IUC, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante dovrà versare la TASI nella misura del 30 (trenta) per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata per l'anno 2014, e la restante parte dovrà essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
2. La detrazione di imposta spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita, **ai soli fini dell'IMU**, nella misura di **€ 200,00 –duecento/00-**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; tale detrazione è altresì riconosciuta a favore delle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Enna e da questo regolarmente assegnate a soggetti residenti nel Comune di Regalbuto.
3. Per tale fattispecie impositiva l'aliquota TASI non può eccedere l'1 per mille ai sensi dell'art. 1, co. 678, della L. 27 dicembre n. 147.
4. Così suddivisa: 7,60 per mille a favore dello Stato; 3,00 per mille a favore del Comune.
5. In quanto la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non può comunque superare il 10,60 per mille ai sensi dell'art. 1, co. 677, della L. 27 dicembre n. 147.

Agevolazioni ai soli fini dell'IMU: al fine di incentivare e favorire un miglior decoro urbano del centro storico di Regalbuto, nella Zona A identificata nel vigente PRG, nel caso di rifacimento di prospetti esterni degli immobili o altri interventi di recupero edilizio purché sia compreso il rifacimento dei prospetti esterni, la cui non realizzazione comporta la decadenza del beneficio, regolarmente autorizzati da parte del Comune di Regalbuto, sia per unità immobiliari adibite ad abitazione principale che per i restanti immobili ad



esclusione delle categorie del gruppo catastale *D*, è prevista la massima riduzione di aliquota consentita dalla normativa vigente previa presentazione del certificato di abitabilità con relazione fotografica resa ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pre e post intervento, che comprovi gli avvenuti lavori.

Il diritto alle aliquote IMU ridotte si rileva dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio tributi, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno 2015. Rimangono comunque salve le dichiarazioni già presentate a tal fine, a parità dei presupposti previsti per la spettanza delle predette aliquote.

Entro il suddetto termine dovrà anche essere presentata la dichiarazione ai fini della TASI, redatta su modello disponibile presso il servizio tributi. Essa avrà effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Per le ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia alla sopracitata Deliberazione Consiliare approvativa delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni di imposta IMU e TASI per l'anno 2014.

*Indirizzo comunale di posta elettronica cui rivolgersi per ottenere eventuali chiarimenti:
tributi.comune.regalbuto.en@pec.it.*